

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  
OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia alla società Caffè al Corso s.r.l. la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in Corso Tre Novembre n. 40, sulla p.f. 2562, C.C. Trento di proprietà del Comune di Trento (bene demaniale/patrimonio indisponibile) con un dehor di "tipo A" a servizio del pubblico esercizio "Caffè al Corso", interessante una superficie complessiva pari a mq. 18,26 (ml. 8,30 x ml. 2,20), come da documentazione allegata.
- 2) La presente concessione ha durata dal 01.01.2024 al 31.12.2029.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42 e ss.mm.ii.
- 4) La presente concessione è subordinata all'utilizzo del dehor secondo i parametri e le prescrizioni previsti dal vigente Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici integrativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare 4 giugno 2019 n. 73 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Disciplinare dehor), Sezione II - punto 1.1, nonché in conformità agli elaborati ivi allegati.
- 5) La concessione è altresì subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 6) Sulla predetta area il Concessionario dovrà mantenere il dehor come autorizzato ai sensi del precedente punto 1). In caso di lavori di modifica, integrazione o di sostituzione del dehor installato, dovrà essere preventivamente presentato un idoneo progetto che sarà sottoposto all'approvazione di tutti i Servizi tecnici comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie, in conformità alle procedure previste nella Sezione II - punto 2.1 del Disciplinare dehor, ivi compreso il necessario parere della Commissione Tecnica. Il Concessionario potrà eseguire le modifiche o le sostituzioni proposte fermo restando il conseguente adeguamento della presente concessione, laddove le modifiche/sostituzioni autorizzate comportino variazioni dei

dati ed elementi indicati nel presente atto. La violazione delle previsioni di questo articolo costituisce ipotesi di revoca della concessione.

- 7) È fatto inoltre obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, in particolare quelle concernenti le modalità costruttive come autorizzate ai sensi del punto 1), nonché le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare come prescritto al punto 4). Parimenti è fatto obbligo al concessionario di rispettare le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e nell'art. n. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento.
- 8) Il Comune, come previsto dal combinato disposto di cui all'art. 45, comma 1, del Regolamento e al punto 3.1 – Sezione II del Disciplinare dehor, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito "canone") annuo nel periodo di sospensione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.
- 9) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il manufatto dovrà essere rimosso ed il suolo pubblico dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.  
La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indirizzata al Comune, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia.  
Dovrà essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.
- 10) Nel caso siano accertati utilizzi della struttura difformi da quanto previsto al precedente punto 4), qualora nei 3 (tre) anni precedenti l'ultima violazione accertata il Concessionario abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dalla presente concessione, si potrà procedere alla temporanea sospensione di quest'ultima, come previsto dal punto 3.1 – Sezione II del Disciplinare dehor, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti.
- 11) Non sono ammessi sconfinamenti, nemmeno a carattere temporaneo, rispetto alla superficie concessa. In caso contrario l'occupazione sarà considerata abusiva e si

procederà con l'applicazione delle sanzioni e delle indennità previste dall'art. 56 comma 1 del vigente Regolamento. L'eventuale occupazione di ulteriori aree in prossimità del dehor sono possibili solo previa specifica ulteriore concessione di suolo pubblico da richiedere al Servizio comunale competente.

12) Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili, né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura, come previsto dal punto 1.1 – Sezione II del Disciplinare Dehor.

13) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza il dehor a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa del dehor di cui trattasi.

14) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della concessione, sia in caso di voltura della concessione che in caso di risoluzione del rapporto con rimozione del dehor, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui al presente disciplinare ed in tal senso non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale, ai fini del pagamento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà del manufatto oggetto di concessione.

Per poter attivare la procedura di subentro alla concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.

15) Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, in alternativa, per importi superiori a euro 1.500,00 riferiti alla singola concessione, in quattro rate trimestrali di eguale importo (al netto degli arrotondamenti), aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come previsto dall'art. 53, comma 3, del vigente Regolamento.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alle scadenze stabilite, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3 e 4 del Regolamento.

Per l'anno 2023 il canone dovuto ammonta a euro 3.082,84 e, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Regolamento, è già stato corrisposto.


In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione delle opere nel termine fissato, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione delle opere ed al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.

- 16) Ai sensi dell'art. 51, comma 1 – lettera b), del Regolamento edilizio comunale, in caso di cessazione dell'attività di somministrazione, i manufatti dovranno essere rimossi entro 3 (tre) mesi dalla data di cessazione della medesima, salvo in ogni caso il rispetto del termine di scadenza della presente concessione.
- 17) Per quanto non previsto si rimanda al vigente Regolamento ed al Disciplinare dehor. Pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione dei Regolamenti citati.
- 18) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.
- 19) Il presente atto è soggetto a registrazione .....


Letto, accettato e sottoscritto.

# ESTRATTO MAPPA C.C. TRENTO


CAFFE' AL CORSO - P.ED. 4111 SUB 5



SCALA 1:1000




# PLANIMETRIA C.C. TRENTO P.ED. 4111 SUB 5



P.ED. 4111



# PROSPETTO SUD



SCALA 1:100

# PROSPETTO EST



SCALA 1:100

Vista lato sud:



Vista sedute e tavolini:





COMUNE DI TRENTO

# Cartografia

Caffé al Corso - Dehor

Scala 1:500

